

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 67

Riferimenti Archivistici: D 01 - 20130000014

ADUNANZA DEL 15/05/2014


OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

Consiglieri presenti alla votazione

ARCANGIOLI ALESSANDRO	1
BARDELLI ROBERTO	2
BARONE ROBERTO	3
BERTOLI ELISA	4
BIANCHI LUCIO	-
BRACCIALI MATTEO	5
CANESCHI ALESSANDRO	6
CANTALONI GIANNI	-
CEOROMILA AURELIA	7
CHIERICONI GIANFRANCESCO	8
FANFANI GIUSEPPE	9
FARSETTI DANIELE	10
FRANCINI FRANCESCO	11
GHEZZI SIMONETTA	12
GHINELLI ALESSANDRO	-
LANZI ANDREA	13
LUCHERINI LUIGI	-

MATTESINI ALESSIO	-
MAZZI FRANCO	14
MODEO ANDREA	15
MORI GIANNI	-
NOFRI PILADE	16
PAGLIAZZI GIANNI	17
PELOSO RENATO	18
PERUZZI ROSSELLA	19
PIERVENANZI FABRIZIO	20
RALLI LUCIANO	21
ROSSI RODOLFO	22
RUZZI ROBERTO	23
SCARTONI CINZIA	24
SCATIZZI LUIGI	25
STELLA LUCA	26
TULLI MARCO	-

Presidente	DOTT. LUCIANO RALLI
Segretario	DOTT. MARCELLO RALLI
Scrutatori	CANESCHI ALESSANDRO
	FARSETTI DANIELE
	STELLA LUCA



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 2.039 del 06.05.2014 predisposta dal Servizio Finanziario

VISTI:


- la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutiva dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il Decreto Legge del 6 marzo 2014, n. 16 recante modifiche alla Legge sopra citata;
- l'art. 10, comma 4 lett. b) del D.L. n° 35/2013, così come convertito con L. 64/2013, che modifica il comma 13bis dell'art. 13 del D.L. N° 201/2011, con il quale si dispone che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviate, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. N° 360/1998, e l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico....."*;
- il Regolamento per per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) ed in particolare la Parte 3 contenente la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO che:

- il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;




- l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014 che ha differito al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

ATTESO che:

- il comma 676 della L. 147/2013 prevede: "*L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*";
- il comma 677, nel testo risultante dalle modifiche recate dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, dispone: "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#)*";
- il comma 678 dispone: "*per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo*";
- il comma 681 dispone: "*Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare*";
- il comma 682 dispone: "*Con regolamento da adottare ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*";

VISTI:

- l'art. 4 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone che "*nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto*



diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";

- l'art 7 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone "ai sensi del punto 2) lettera b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013, sono individuati i seguenti servizi indivisibili resi in forma indifferenziata alla collettività da parte del Comune di Arezzo:- illuminazione pubblica; manutenzione delle strade comunali; manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi; Per ciascuno dei predetti servizi il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote annuali, individua analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

- l'art. 8 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone che "ai sensi del punto 1, lettera b) del comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni della TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in riferimento alla consistenza del nucleo familiare";

DATO ATTO che dal Bilancio di Previsione per l'anno 2014 i costi dei servizi indivisibili individuati dall'art. 7 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) sono i seguenti:

- €2.914.404,92 – Manutenzione stabili ed impianti;
- €1.338.736,00 – Manutenzione strade e infrastrutture;
- €1.349.823,11 – Manutenzione verde pubblico e foreste;
- €1.681.936,36 – Ambiente ed energia (escluso gestione smaltimento rifiuti solidi urbani)
- €1.064.394,02 – Mobilità;
- €3.201.683,93 – Polizia Municipale (escluso quota finanziata con proventi CDS);


DATO ATTO che dal Bilancio di Previsione pluriennale i costi dei servizi indivisibili individuati dall'art. 7 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) risultano essere i seguenti:

per l'anno 2015:

- €2.785.543,80 – Manutenzione stabili ed impianti;
- €1.324.361,00 – Manutenzione strade e infrastrutture;
- €1.311.544,63 – Manutenzione verde pubblico e foreste;
- €1.485.955,63 – Ambiente ed energia (escluso gestione smaltimento rifiuti solidi urbani)
- €1.243.536,32 – Mobilità;
- €3.143.053,92 – Polizia Municipale (escluso quota finanziata con proventi CDS);

per l'anno 2016:

- €2.774.543,79 – Manutenzione stabili ed impianti;
- €1.294.361,00 – Manutenzione strade e infrastrutture;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- €1.290.823,75 – Manutenzione verde pubblico e foreste;
- €1.371.306,68 – Ambiente ed energia (escluso gestione smaltimento rifiuti solidi urbani)
- €1.220.067,00 – Mobilità;
- €3.127.053,92 – Polizia Municipale (escluso quota finanziata con proventi CDS);


PRESO ATTO, pertanto, che il totale dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta risulta pari a:

- €11.550.978,34 per l'anno 2014;
- €11.293.995,30 per l'anno 2015;
- €11.078.156,14 per l'anno 2016;

VISTO l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana;

DATO ATTO che per garantire un gettito a titolo di TASI per l'anno 2014, adeguata con gli obiettivi di bilancio, e tenuto conto di quanto sopra detto, si dovrà provvedere ad applicare le seguenti aliquote:

- 0,33% applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9;
 - b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
 - d) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 0,08% per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;
- 0,08% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
- 0,08% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)
- 0,08% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);
- 0,00% applicata alle aree edificabili;
- 0,00% applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali;
- 0,00% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni);



- 0,00 % per abitazioni e pertinenze concesse integralmente in locazione, per la totalità dell'immobile, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
- 0,00 % abitazione e relativa/e pertinenza/e concesse in comodato o uso gratuito a parenti maggiorenni di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica;
- 0,00% applicata ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 0,00% a tutti gli altri fabbricati;

RITENUTO di prevedere, affinché sia rispettata la condizione prevista dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, che non venga generato un carico tributario ulteriore per i soggetti proprietari di abitazioni principali caratterizzate da bassi livelli di rendita catastale, introducendo detrazioni per l'abitazione principale in misura differenziata sulla base della rendita catastale stessa e precisamente:

- euro 150 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 600,00
- euro 100 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 600,01 fino a euro 750,00
- euro 50 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 751,01 fino a euro 1000,00


la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

La detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

RITENUTO che un'articolazione delle detrazioni configurata in relazione a scaglioni di rendita catastale nella misura individuata al precedente punto risulta, oltre che corrispondente alla lettera ed alla *ratio* della previsione normativa di cui al comma 677 art. 1 L. 147/2013 nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, maggiormente coerente con il principio costituzionale in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

PRESO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni previste per l'anno 2014 è stimato nella misura di €5.280.000,00 e pertanto inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili per l'anno 2014 pari ad €11.550.978,34 (per l'anno 2015 pari ad €11.293.995,30 – per l'anno 2016 pari ad €11.078.156,14), come risultante dal Bilancio di previsione per l'anno 2014, alla cui copertura è destinata la TASI;

VISTI gli ultimi tre periodi del comma 688 del D.L. 16/2014, nel testo risultante dalla conversione in legge dello stesso, che letteralmente dispongono: "*Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676,*



qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"

RITENUTO opportuno, in relazione alla disposizione normativa da ultimo richiamata, di dover provvedere alla tempestiva approvazione delle aliquote della TASI per l'anno 2014 al fine di garantirne l'applicazione già in sede di pagamento in acconto;


VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente n° 1.495 acquisito in data 06/05/2014, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio, Finanze, Tributi nella seduta del 13.5.2014, la quale ha espresso parere favorevole;

PRESO ATTO:

- dell'emendamento (Prot. Gen.le n. 54.420, limitatamente al punto 2) presentato dal Consigliere Rossi (**allegato "A"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori;
- dell'emendamento (Prot. Gen.le n. 56.023) presentato dal Consigliere Farsetti (**allegato "B"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario;
- dell'emendamento (Prot. Gen.le n. 56.025, limitatamente al punto 1) presentato dal Consigliere Farsetti (**allegato "C"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario;
- dell'emendamento (Prot. Gen.le n. 54.422) presentato dal Consigliere Rossi (**allegato "D"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori);
- dell'emendamento (Prot. Gen.le n. 56.027, limitatamente al punto 2.) presentato dal Consigliere Farsetti (**allegato "E"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario;

VISTI gli emendamenti (Prot. Gen.le n. 56.017, 56.020, 56.023, 56.025, 56.027) presentati dal Consigliere Farsetti, Prot. Gen.le n. 56.453 presentato dal Consigliere



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Francini e Prot. Gen.le n. 54.419 e n. 54.421 presentati dal Consigliere Rossi ritirati in toto nel corso del dibattito (**Allegato F**)

VISTO il parere favorevole del Direttore del Servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, **allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sull'emendamento presentato dal Consigliere Rossi (Prot. Gen.le n. 54.420) –
- **Allegato A:**

Consiglieri presenti	19	(Barone, Bertoli, Bracciali, Caneschi, Ceoromila, Fanfani, Farsetti, Ghezzi, Lanzi, Mazzi, Modeo, Nofri, Peloso, Peruzzi, Piervenanzi, Ralli, Rossi, Scartoni, Scatizzi)
Consiglieri votanti	19	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	


Esito: approvata all'unanimità.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	(Arcangioli, Bardelli, Chericoni, Francini, Pagliuzzi, Ruzzi, Stella)
Consiglieri uscenti	-

Votazione sull'emendamento presentato dal Consigliere Farsetti (Prot. Gen.le n. 56.023)
- **Allegato B:**

Consiglieri presenti	26	
Consiglieri votanti	23	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	4	(Bardelli, Francini, Pagliuzzi, Ruzzi)



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglieri astenuti	3	(Arcangioli, Chiericoni, Stella)
----------------------	---	----------------------------------

Esito: approvata a maggioranza.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	-
Consiglieri uscenti	(Arcangioli)

Votazione sull'emendamento presentato dal Consigliere Farsetti (Prot. Gen.le n. 56.025)
– **Allegato C:**

Consiglieri presenti	25	
Consiglieri votanti	23	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	4	(Bardelli, Francini, Pagliuzzi, Ruzzi)
Consiglieri astenuti	2	(Chiericoni, Stella)

Esito: approvata a maggioranza.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	(Arcangioli)
Consiglieri uscenti	-


Votazione sull'emendamento presentato dal Consigliere Rossi (Prot. Gen.le n. 54.422) –
Allegato D:

Consiglieri presenti	26	
Consiglieri votanti	24	
Voti favorevoli	2	(Farsetti, Rossi)
Voti contrari	22	
Consiglieri astenuti	2	(Barone, Modeo)

Esito: respinto a maggioranza

Votazione sull'emendamento presentato dal Consigliere Farsetti (Prot. Gen.le n. 56.027)
– Allegato E:

Consiglieri presenti	26	
Consiglieri votanti	23	
Voti favorevoli	2	(Barone, Farsetti)



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Voti contrari	21	
Consiglieri astenuti	3	(Modeo, Rossi, Stella)

Esito: respinto a maggioranza

Votazione sulla proposta, così come modificata dagli emendamenti approvati:

Consiglieri presenti	26	
Consiglieri votanti	25	
Voti favorevoli	17	
Voti contrari	8	(Bardelli, Barone, Chiericoni, Farsetti, Francini, Pagliazzi, Ruzzi, Stella)
Consiglieri astenuti	1	(Scatizzi)

Esito: approvata a maggioranza.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	-
Consiglieri uscenti	(Barone, Farsetti)


Votazione sulla immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti	24	
Consiglieri votanti	23	
Voti favorevoli	17	
Voti contrari	6	(Bardelli, Chiericoni, Francini, Pagliazzi, Ruzzi, Stella)
Consiglieri astenuti	1	(Scatizzi)

Esito: approvata a maggioranza.

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 nei termini che seguono:
 - - aliquota del **0,33%** applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato



dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9;

b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

d) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- aliquota dello **0,08%** applicata alle abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti);

Alle elencate unità immobiliari sono applicate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 677 art. 1 L. 147/2013 e dell'art. 8 parte 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, specifiche detrazioni di imposta nella misura di seguito indicata:

- euro 150 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 600,00

- euro 100 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 600,01 fino a euro 750,00


- euro 50 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 750,01 fino a euro 1000,00

- nessuna detrazione è prevista nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze superiore ad euro 1.000,00.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- aliquota dello **0,08%** applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
- aliquota dello **0,08%** applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione);
- aliquota dello **0,08%** applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);
- aliquota dello **0,00%** applicata alle aree edificabili;



- aliquota dello **0,00%** applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali;
- aliquota dello **0,00%** applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni);
- aliquota dello **0,00%**:
 - a) immobili concessi integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
 - b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- aliquota dello **0,00%** applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenni di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;
 - b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- aliquota dello **0,00%** applicata ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- aliquota dello **0,00%** applicata a tutti gli altri fabbricati;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

4) di attribuire l'immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di applicare le aliquote TASI 2014 già in sede di acconto in relazione a quanto previsto dagli ultimi paragrafi del comma 688 della L. 147/2013 nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014.


Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI



Il Presidente

DOTT. LUCIANO RALLI



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO